COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** *comune.capitignano@postecert.it*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 56

ORDINANZA
N. 6 DEL 27-09-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'INTERDIZIONE ALLACCESSO E ALL UTILIZZO DELLA STRUTTURA ADIBITA A TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI CAPITIGNANO.

Premesso che:

- con nota prot. 3047 del 26/06/2019, del Ministero dell'Interno – Dip. VVF - Soccorso pubblico e difesa civile comando Provinciale VVF L'Aquila – Ufficio Provinciale Incendi, prot. "dipvvf.COM-AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0008554.26-2019", avente in oggetto:-"Campo sportivo comunale sito nel Comune di Capitignano", con la quale si riscontrava che *" il campo sportivo indicato in oggetto non risulta in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.";*

- con nota prot. 3752 del 09/08/2019, avente in oggetto:-"Campo sportivo sito nel Comune di Capitignano – RISCONTRO VS NOTA PROT: ""dipvvf.COM-AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0008554.26-2019" con la quale l'Ente scrivente comunicava: "*che l'impianto sportivo sarà adibito al solo utilizzo del campo da calcio e quindi verrà interdetto all'utilizzo della tribuna fino alla relativa autorizzazione*".

Considerato che è stata rilevata una condizione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata e che pertanto si ravvede la necessità di tutelare le stesse imponendo, nelle more di una più puntuale verifica, l'adozione di misure temporanee di interdizione.

Visto l'art. 68 – 69 e 71 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e gli art. 116 – 117, 124 e 125 del regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

117, 124 e 125 del regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

Ritenuto necessario il divieto all'accesso ed utilizzo della sola tribuna del Campo Sportivo del Comune di Capitignano fino a nuova autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Visti gli articoli 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 285/92.

Visti gli articoli 5, cc.3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 107.

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa riportate, **l'istituzione del divieto di utilizzo ed accesso alla struttura adibita a tribuna del Campo Sportivo del Comune di Capitignano (AQ).**

E DISPONE CHE

In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 27-09-2019
pubblicazione n. 484
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 27-09-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

Copia conforme all'originale

Data 27-09-2019

IL SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO